

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 settembre 2008, n. 41-148/Leg

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino

(b.u. 11 novembre 2008, n. 46)

Art. 1 *Oggetto*

1. In attuazione dell'articolo 43 ter della legge 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati) il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio di piante officinali coltivate in Trentino.

2. Ai fini del presente regolamento sono ammesse alle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente le piante, le loro parti ed i relativi derivati, individuate dalle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento, purché coltivate o raccolte nel territorio della provincia per uso erboristico e per la produzione di prodotti alimentari erboristici.

3. Il regolamento disciplina inoltre le modalità per assicurare la qualificazione tecnica degli operatori del settore.

Art. 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) "pianta officinale": un vegetale o parte di esso contenente principi attivi utilizzabili nel settore farmaceutico, erboristico, cosmetico, alimentare, liquoristico e, in generale, in tutte le indicazioni per la salute ed il benessere dell'uomo e degli animali;
- b) "prodotto alimentare erboristico": prodotto realizzato a base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionato con prodotti di sintesi o semisintesi, destinato ad essere ingerito a scopo non nutritivo, utilizzato nel tradizionale impiego alimentare di uso corrente per il quale non sono dichiarate finalità salutistiche o terapeutiche;
- c) "integratore alimentare a base di piante officinali": prodotto a base di piante officinali per il quale sono dichiarate finalità salutistiche, ma privo delle finalità proprie dei medicinali;
- d) per "produzione primaria" si intende la coltivazione di prodotti vegetali quali ortaggi, frutta, cereali, piante officinali, il loro trasporto, magazzinaggio e manipolazione nell'azienda agricola senza sostanziale modifica della loro natura. Le operazioni di prima trasformazione come lavaggio, defogliazione, cernita ed essiccazione destinate a migliorarne la presentazione sono considerate operazioni correnti al livello della produzione primaria e non comportano la necessità di conformarsi ad altre prescrizioni di sicurezza alimentare oltre a quelle che già si applicano per la produzione primaria.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e provinciale vigente in materia il presente regolamento si applica alla produzione, compresa la raccolta spontanea, alla trasformazione e alla commercializzazione delle piante, loro parti e relativi derivati, individuate dalle tabelle A, B e C, di seguito denominate piante officinali, purché coltivate o raccolte nel territorio della provincia per uso erboristico e per la produzione dei seguenti prodotti:

- a) piante officinali non trasformate o sottoposte a operazioni di prima trasformazione, ivi comprese l'essiccazione, il lavaggio, la defogliazione, la cernita, il taglio e la distillazione;
- b) prodotti alimentari erboristici.

2. Nella tabella A sono elencate le piante officinali che possono essere sottoposte alle operazioni di prima trasformazione e utilizzate dal produttore per la realizzazione di prodotti alimentari erboristici individuati dall'articolo 7.

3. Nella tabella B sono elencate le piante officinali che possono essere sottoposte da parte dell'agricoltore alle sole operazioni di prima trasformazione; le medesime piante non possono essere vendute al dettaglio direttamente al consumatore, tuttavia esse possono essere vendute a soggetti abilitati secondo la normativa statale alla loro manipolazione quali farmacisti, case farmaceutiche, erboristi. Per ulteriori trasformazioni di tali piante in azienda e per la loro miscelazione è richiesto all'agricoltore il possesso di idoneo certificato di abilitazione previsto dalla normativa statale in materia o l'avvalimento debitamente documentato di personale in possesso di tale qualifica.

4. Nella tabella C sono elencate le specie spontanee o sub-spontanee per le quali è ammessa la raccolta allo stato selvatico ed il loro impiego per gli usi previsti dal presente regolamento. Alle specie contrassegnate con la sigla AS si applicano le prescrizioni stabilite per le specie elencate nella tabella A, mentre a quelle indicate con la sigla BS si applicano le prescrizioni valide per le specie elencate nella tabella B. La raccolta di erbe officinali spontanee in ambito provinciale è disciplinata dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

5. Gli aggiornamenti delle tabelle A, B e C allegato al presente regolamento sono disposti su proposta della struttura provinciale competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole, di seguito denominata struttura provinciale competente.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli integratori alimentari, come definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari).

Art. 4

Elenco provinciale degli operatori

1. Al fine di qualificare le attività indicate dall'articolo 1 è istituito presso la struttura provinciale competente l'elenco provinciale degli operatori abilitati alla coltivazione, alla raccolta e alla prima trasformazione di piante officinali per la produzione di prodotti alimentari erboristici e loro miscelazione, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 7.

2. Per l'iscrizione all'elenco gli operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto diciotto anni;
- b) essere residenti in provincia di Trento;
- c) disporre di strutture aziendali situate nel territorio provinciale;
- d) disporre di attestato di frequenza e di superamento di un apposito corso di formazione

organizzato dalla Provincia secondo le modalità definite dall'articolo 5; il possesso di tale attestato può essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco è riconosciuto anche l'attestato di frequenza e superamento di un corso di formazione organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da altre regioni purché avente i contenuti minimi previsti per il corso organizzato dalla Provincia; al riconoscimento dell'attestato provvede la struttura provinciale competente.

4. Sono dispensati dal partecipare al corso e sostenere l'esame per l'iscrizione all'elenco gli operatori in possesso di un titolo di diploma di laurea conseguito nei seguenti corsi di laurea: scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (classe 20), scienze e tecnologie chimiche (classe 21), scienze e tecnologie farmaceutiche (classe 24), scienze biologiche (classe 12) e scienze naturali (classe 27), nonché di un diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali, in tecniche erboristiche o di altri titoli abilitanti all'esercizio della professione di erborista. Il possesso dei titoli richiesti può essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. La richiesta di iscrizione all'elenco è presentata alla struttura provinciale competente utilizzando anche l'apposita modulistica predisposta dalla struttura medesima. La domanda in ogni caso deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente;
- b) ubicazione delle strutture aziendali con l'individuazione dei locali e delle attrezzature di lavorazione;
- c) elenco delle particelle fondiarie utilizzate per la coltivazione di piante officinali con indicata per ogni particella la superficie catastale e la superficie effettivamente utilizzata;
- d) sottoscrizione dell'impegno ad osservare il disciplinare per la produzione di piante officinali ed a sottostare ai controlli secondo quanto previsto dall'articolo 6 ed a fornire le informazioni e la documentazione richiesta dalla struttura provinciale competente o da personale allo scopo incaricato dalla struttura medesima;
- e) eventuale indicazione del tecnico responsabile per la lavorazione delle specie elencate nella tabella B e nella tabella C contrassegnate con la sigla BS.

6. L'iscrizione all'elenco autorizza l'operatore ad utilizzare la denominazione "TRENTINERBE" sui documenti aziendali e sulle produzioni prodotte ai sensi del presente regolamento.

7. La forma grafica e l'eventuale logo esemplificativo delle denominazione TRENTINERBE sono definiti dalla Giunta provinciale su proposta del dirigente della struttura provinciale competente.

Art. 5

Corso di qualificazione professionale

1. Il corso di qualificazione professionale ai fini dell'iscrizione all'elenco degli operatori previsto dall'articolo 4 ha la durata minima di settanta ore ed è tenuto da esperti nella coltivazione, nella raccolta e nella trasformazione di piante officinali.

2. Il programma del corso verte sulle seguenti materie: a) elementi di botanica; b) tecniche di moltiplicazione e coltivazione; c) i principi attivi presenti nelle piante officinali; d) principali avversità e tecniche di difesa delle piante in campo ed in post raccolta; e) tecniche di trasformazione e conservazione; f) aspetti normativi ed igienico-sanitari, g)

elementi riguardanti la commercializzazione dei prodotti. Il corso prevede, oltre alle lezioni teoriche, prove pratiche in campo e visite presso realtà produttive situate anche fuori provincia.

3. Il corso è realizzato nell'ambito della misura 111 del piano di sviluppo rurale adottato dalla Provincia per il periodo 2007-2013, o da successivi analoghi provvedimenti programmatici.

4. Il programma del corso è attivato con provvedimento dal dirigente della struttura provinciale competente. Con medesimo provvedimento il dirigente stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove d'esame nonché definisce il punteggio ai fini del superamento delle prove d'esame.

5. Al termine del corso i partecipanti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore previste sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità dinanzi ad un'apposita commissione formata da tre esperti nominati dal dirigente della struttura provinciale competente in materia e da un funzionario della struttura medesima con compiti di segretario della commissione. L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso. In caso di superamento dell'esame ai partecipanti il dirigente rilascia un apposito attestato ai fini dell'iscrizione all'elenco degli operatori di cui all'articolo 4.

Art. 6

Disciplinari per la produzione, per la raccolta spontanea e per la trasformazione dei prodotti e relativi controlli

1. L'operatore iscritto all'elenco di cui all'articolo 4 è tenuto a rispettare il disciplinare di produzione, raccolta e trasformazione approvato dalla giunta provinciale su proposta della struttura competente. Il provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ⁽¹⁾.

2. Le modifiche e le integrazioni da apportare al disciplinare di produzione sono disposte dalla Giunta provinciale su proposta della struttura provinciale competente e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. La struttura provinciale competente svolge attività di controllo e di vigilanza sugli operatori, impartisce prescrizioni operative ed irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 43 ter, comma 5, della legge provinciale del 28 marzo 2003, n. 4.

4. Il piano dei controlli individua le norme del disciplinare la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa nonché le altre norme la cui violazione comporta l'invito da parte della struttura competente ad adottare quelle misure idonee ad assicurare un corretto svolgimento dell'attività.

5. Il dirigente della struttura provinciale competente, sulla base delle irregolarità segnalate può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'operatore dall'elenco e dall'utilizzo del marchio per un periodo non superiore a sei mesi; in casi di reiterazione il dirigente dispone la cancellazione dell'iscrizione dell'operatore dall'elenco stesso. I provvedimenti sanzionatori adottati dal dirigente della struttura provinciale competente sono trasmessi al sindaco del comune ove l'operatore ha la propria sede legale ed ai sindaci dei comuni dove sono presenti unità produttive dell'operatore o dove viene effettuata la raccolta spontanea, al fine dell'adozione delle misure di competenza dell'autorità sindacale previste dal comma 6 dell'articolo 43 ter della legge 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati).

6. All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione della sanzione relative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 7
Miscelazioni

1. Le piante officinali elencate dalla tabella A e dalla tabella C contrassegnate con la sigla "AS" possono essere commercializzate dal produttore singolarmente od in miscela fra di loro per la realizzazione dei prodotti alimentari erboristici individuati dalla allegata tabella D.

2. L'operatore iscritto nell'elenco provinciale di cui all'articolo 4 del presente regolamento può realizzare presso le proprie strutture, purché riconosciute idonee dalle competenti autorità sanitarie, i prodotti alimentari erboristici con i componenti e le relative proporzioni individuati dalla allegata tabella D. A tali preparati e per tutte le fasi del processo produttivo e di vendita si applicano le norme statali e comunitarie riguardanti gli alimenti.

3. Per realizzare miscele che differiscono nei componenti e nelle proporzioni da quelle individuate dalla tabella allegata D, l'operatore iscritto all'elenco provinciale di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di idoneo certificato di abilitazione previsto dalla normativa statale in materia o documentare l'avvalimento in azienda di personale in possesso di tale qualifica. Il possesso dei titoli richiesti può essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 8
Etichettatura e commercializzazione dei prodotti alimentari erboristici

1. La commercializzazione delle produzioni disciplinate dal presente regolamento può essere effettuata con la denominazione "TRENTINERBE" unicamente per le produzioni ottenute in Trentino dagli operatori iscritti all'elenco provinciale di cui all'articolo 4.

2. I prodotti alimentari erboristici derivati dalle specie elencate dalla tabella A e dalla tabella C con la sigla AS possono essere venduti confezionati oppure allo stato sfuso, ove non miscelati, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento. Le specie e i prodotti da essi derivati elencati dalla tabella B e dalla tabella C con la sigla BS non possono essere venduti al dettaglio direttamente al consumatore, ma possono essere venduti solo a operatori abilitati alla loro manipolazione quali farmacisti, case farmaceutiche, erboristi.

3. La confezione deve riportare in etichetta, oltre a quanto previsto dalla normativa statale, le seguenti indicazioni:

- a) nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione;
- b) nome comune e botanico delle specie contenute elencate in ordine quantitativo decrescente con indicazione delle parti di pianta utilizzate;
- c) natura spontanea o coltivata delle piante utilizzate;
- d) anno di confezionamento;
- e) numero di lotto;
- f) indicazioni per la corretta conservazione ed utilizzo, data di scadenza.

Art. 9
Rintracciabilità e tracciabilità delle produzioni

1. L'operatore iscritto all'elenco provinciale deve istituire un sistema interno di controllo sulla rintracciabilità e tracciabilità delle produzioni ottenute nella propria azienda o acquistate presso altri produttori iscritti al predetto elenco di cui all'articolo 4, al fine di consentire le attività di controllo sulla provenienza dei prodotti impiegati e sulle tecniche di produzione e lavorazione utilizzate.

Tabella A

sottoposte alle operazioni di prima trasformazione e utilizzate dal produttore per la realizzazione di prodotti alimentari erboristici (articolo 3, comma 1)			
N°	Nome scientifico	Nome volgare	Parte impiegata
1	<i>Achillea millefolium</i> L.	Millefoglio	Fiori - parte aerea
2	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Agrimonia	Foglie - parte aerea - sommità
3	<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	Alchemilla	Foglie - parte aerea
4	<i>Althaea officinalis</i> L.	Altea	Fiori - foglie - radici
5	<i>Anethum graveolens</i> L.	Aneto	Frutti - foglie
6	<i>Angelica archangelica</i> L.	Angelica	Frutti - foglie - parte aerea - radici
7	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Dragoncello	Parte aerea
8	<i>Calendula officinalis</i> L.	Calendula	Fiori
9	<i>Carum carvi</i> L.	Carvi, cumino dei prati	Frutti
10	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Fiordaliso	Fiori
11	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Centaurio maggiore	Parte aerea
12	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. (sin. <i>Anthemis nobilis</i> L.)	Camomilla romana	Fiori
13	<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria	Parte aerea
14	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandolo	Frutti - foglie
15	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Melo cotogno	Frutti
16	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	Frutti
17	<i>Fragaria vesca</i> L. (*)	Fragolina	Foglie - frutti
18	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Pilosella	Parte aerea fiorita
19	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Issopo	Parte aerea
20	<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro	Foglie
21	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavanda	Fiori - olio - sommità
22	<i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel.	Lavandino	Fiori - olio - sommità
23	<i>Lippia triphylla</i> (L'Hér.) Kuntze	Erba luigia	Foglie
24	<i>Malus domestica</i> Borkh. (*)	Melo	Frutti - fiori
25	<i>Malva</i> sp. pl.	Malva	Fiori - foglie
26	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrubio	Foglie - sommità

27	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Camomilla	Fiori
28	<i>Melissa officinalis</i> L.	Melissa	Foglie
29	<i>Mentha x piperita</i> L.	Menta piperita	Foglie
30	<i>Monarda didyma</i> L.	Monarda	Fiori
31	<i>Nepeta cataria</i> L. ssp. <i>citriodora</i>	Erba gatta	Fiori - parte aerea
32	<i>Oenothera biennis</i> L.	Enotera	Fiori
33	<i>Origanum majorana</i> L.	Maggiorana	Fiori - foglie - olio
34	<i>Origanum vulgare</i> L.	Origano	Foglie - fiori - parte aerea
35	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Anice	Frutti
36	<i>Pinus mugo</i> Turra	Mugo	Gemme
37	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanceolata	Parte aerea
38	<i>Prunus armeniaca</i> L. (*)	Albicocco	Frutti
39	<i>Prunus avium</i> L. (*)	Ciliegio	Frutti
40	<i>Prunus domestica</i> L. (*)	Susino	Frutti
41	<i>Ribes nigrum</i> L.	Ribes nero	Foglie - frutti - gemme
42	<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina	Frutti
43	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Rosmarino	Foglie - olio
44	<i>Rubus fruticosus</i> L. s.l. (*)	Rovo	Foglie - frutti
45	<i>Rubus idaeus</i> L. (*)	Lampone	Foglie
46	<i>Salvia officinalis</i> L.	Salvia	Foglie - olio
47	<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco	Fiori
48	<i>Satureja hortensis</i> L.	Santoreggia	Foglie - fiori
49	<i>Satureja montana</i> L.	Santoreggia perenne	Foglie - fiori
50	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verga d'oro	Fiori
51	<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Tarassaco	Parte aerea e radici
52	<i>Thymus vulgaris</i> L.	Timo	Foglie - fiori
53	<i>Tilia</i> sp. pl.	Tiglio	Fiori
54	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortica	Foglie - parte aerea - radici
55	<i>Vaccinium myrtillus</i> L. (*)	Mirtillo nero	Foglie - frutti
56	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Tasso barbasso	Fiori - foglie
57	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Tasso barbasso maggiore	Fiori - foglie

Le specie contrassegnate con asterisco (*) possono essere utilizzate esclusivamente se provenienti da agricoltura biologica (reg. CEE 2092/91 e reg. CE 834/2007 del 28 giugno 2007) o da raccolta di piante spontanee.

Tabella B

che possono essere sottoposte alle operazioni di prima trasformazione. Per ulteriori

trasformazioni e miscele viene richiesto all'operatore il possesso di idoneo certificato di abilitazione previsto dalla normativa nazionale in materia o la documentata consulenza in azienda di personale in possesso di tale qualifica (articolo 3, comma 1)

N°	Nome scientifico	Nome volgare	Parte impiegata
1	<i>Arctium lappa</i> L.	Bardana	Radici
2	<i>Arnica montana</i> L.	Arnica	Fiori - radici
3	<i>Artemisia genipi</i> Weber	Genepì	Parte aerea
4	<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	Genepì nero	Parte aerea
5	<i>Cnicus benedictus</i> L.	Cardo benedetto	Parte aerea
6	<i>Crataegus</i> sp. pl.	Biancospino	Fiori - foglie
7	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	Echinacea angustifolia	Radici
8	<i>Echinacea pallida</i> Nutt.	Echinacea pallida	Radici
9	<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	Echinacea purpurea	Parte aerea - radici
10	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobio a fiori piccoli	Foglie - parte aerea - sommità
11	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	Eufrasia	Parte aerea
12	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Olmara	Parte aerea - radici
13	<i>Gentiana lutea</i> L.	Genziana maggiore	Radici
14	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Iperico	Fiori - parte aerea - sommità
15	<i>Primula veris</i> L.	Primula officinale	Fiori - radici
16	<i>Rhodiola rosea</i> L.	Rodiola	Radici
17	<i>Salvia sclarea</i> L.	Sclarea	Fiori - foglie - olio
18	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Frutti
19	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valeriana	Radici
20	<i>Equisetum arvense</i> L.	Equiseto	Fusti e foglie

Tabella C

Elenco delle piante officinali spontanee e subsponanee per le quali è ammessa la raccolta allo stato selvatico in provincia di Trento ed il loro utilizzo per le finalità previste dal presente regolamento. In particolare alle specie contrassegnate con la sigla AS si applicano le prescrizioni valide per la tabella A, mentre a quelle indicate con la sigla BS si applicano le prescrizioni valide per la tabella B (articolo 3, comma 1)

N.	Tipologia	Nome scientifico	Nome volgare	Parte impiegata
1	AS	<i>Achillea millefolium</i> L.	Millefoglio	Fiori - parte aerea
2	AS	<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	Alchemilla	Foglie - parte aerea
3	AS	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	Foglie
4	AS	<i>Arctium lappa</i> L.	Bardana	Radici - foglie
5	AS	<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Cren	Radici

6	BS	<i>Arnica montana</i> L.	Arnica	Fiori - radici
7	AS	<i>Carum carvi</i> L.	Carvi, cumino dei prati	Frutti
8	AS	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Buon-enrico	Foglie
9	AS	<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr.	Radicchio dell'orso	Germogli
10	AS	<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria	Parte aerea
11	AS	<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo	Frutti
12	BS	<i>Crataegus</i> sp. pl.	Biancospino	Fiori - foglie
13	AS	<i>Fragraria vesca</i> L.	Fragolina	Foglie - frutti
14	BS	<i>Gentiana lutea</i> L.	Genziana maggiore	Radici
15	AS	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Pilosella	Parte aerea fiorita
16	AS	<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo	Germogli
17	BS	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Iperico	Fiori - parte aerea - sommità
18	AS	<i>Malva</i> sp. pl.	Malva	Fiori - foglie
19	AS	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Crescione	Foglie
20	AS	<i>Pinus mugo</i> Turra	Mugo	Gemme
21	AS	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanceolata	Parte aerea
22	AS	<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina	Frutti
23	AS	<i>Rubus fruticosus</i> L. s.l.	Rovo	Foglie - frutti
24	AS	<i>Rubus idaeus</i> L.	Lampone	Foglie
25	AS	<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco	Fiori - frutti
26	AS	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garke	Silene	Germogli
27	AS	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verga d'oro	Fiori
28	AS	<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Tarassaco	Parte aerea e radici
29	AS	<i>Tilia</i> sp. pl.	Tiglio	Fiori
30	AS	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortica	Foglie
31	AS	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Mirtillo nero	Foglie - frutti

Tabella D

Infusi alimentari (articolo 7)	
Tipo a) - infuso al caminetto	Tipo h) - infuso del buongiorno
30% foglie di fragolina 30% foglie di lampone 20% melissa 10% semi di finocchio 5% fiori di camomilla 3% fiori di monarda 2% fiordaliso	40% menta 30% ortica 15% salvia 5% fiori di malva 5% calendula 5% fiordaliso
Tipo b) - infuso del malgaro	Tipo i) - infuso della sera
30% foglie di lampone 20% menta piperita 15% melissa 10% fiori di camomilla	50% melissa 15% camomilla 10% fiori e foglie di monarda 10% fiori di lavanda

10% semi di finocchio 5% timo 5% frutti di carvi 3% fiori calendula 2% fiordaliso	5% tiglio 5% calendula 5% fiori di malva
Tipo c) - infuso primavera	Tipo l) - infuso dell'amicizia
30% rosa canina frutti 25% foglie di lampone 20% foglie di fragola 10% melissa 8% fiori di tiglio 5% fiori di malva 2% fiori di sambuco	40% melissa 25% foglie di lampone 15% fiori di sambuco 15% fiori di tiglio 5% fiordaliso
Tipo d) - infuso dell'alpinista	Tipo m) - infuso del dopopasto
30% menta piperita 30% foglie di lampone 25% melissa 5% foglie di fragola 3% monarda 2% fiordaliso 5% fiori di calendula	30% melissa 25% menta 15% malva foglie 15% finocchio - semi 5% malva fiori 5% fiordaliso 5% achillea
Tipo e) - infuso fiori del maso	Tipo n) - infuso cimbro
30% melissa 20% alchemilla 10% foglie di ribes nero 10% fiori di tiglio 10% melo frutti 5% fiori di enotera 5% fiori verga d'ora 5% fiori di monarda 5% camomilla	50% melissa 15% camomilla 15% salvia 10% malva foglie 5% malva fiori 5% fiordaliso
Tipo f) - infuso arcobaleno	Tipo o) - infuso colori d'inverno
20% melo frutti 20% fragolina " 20% lampone " 10% albicocco " 10% mirtillo nero " 10% susino " 10% melo cotogno "	20% issopo 15% achillea 15% marrubio 15% piantaggine 15% sambuco 10% timo 5% calendula 5% malva fiori/foglie
Tipo g) - infuso del meriggio	Tipo p) - infuso dolce serenata
25% melissa 25% menta 15% achillea 10% marrubio 10% salvia 5% camomilla 5% fiordaliso 5% timo	50% melissa 15% malva fiori/foglie 10% lavanda 10% luppolo 10% monarda fiori/foglie 5% camomilla

NOTE

- (1) Per il disciplinare vedi la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 3388 (b.u. 20 gennaio 2009, n. 4).